



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 2
del 26-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MARCO FORNAROLI	Presente	SINDACO
MONICA PERRINO	Presente	CONSIGLIERE
MARIA CRISTINA CAPPELLI	Presente	CONSIGLIERE
BRIAN MARAZZI	Presente	CONSIGLIERE
LUCA MANZONI	Presente	CONSIGLIERE
GIUSEPPE MARTELLOSIO	Presente	CONSIGLIERE
ALFIO FRANCO MARAZZI	Presente	CONSIGLIERE
COSTANTE CARIONI	Presente	CONSIGLIERE
PAUL POIRET	Presente	CONSIGLIERE
MANUEL GIUSEPPE PELLINI	Assente	CONSIGLIERE
LORENZO MARAZZI	Presente	CONSIGLIERE

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **GREGOLI AVV. MARCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO FORNAROLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'Ordine del Giorno, motivando la scelta di portare in Consiglio la delibera da un punto di visto politico-amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO:**

- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTI:

- la proposta di delibera consiliare trasmessa in data 25/01/2023, da cui risulta che, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione, i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 23.755,60, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, euro 0,00 in quanto non sussistono somme riconducibili allo stralcio in oggetto.
- il parere in ordine alla regolarità tecnica emesso dal funzionario competente riportato nella bozza di deliberazione;
- il parere in ordine alla regolarità contabile emesso dal funzionario competente riportato nella bozza di deliberazione;

CONSIDERATI:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'art. 1 comma 775 della legge 197 del 2022, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 239, comma 1, lett. 2) punto 7) del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. N. 453 del 25.01.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Funzionario Responsabile Area Finanziaria Bianchessi Giuseppina, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Con voti favorevoli n. 10 , n. 0 contrari , n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

1. Di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del deliberato;

Con voti favorevoli n. 10 , n. 0 contrari , n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26-01-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**


Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole



responsabile del Servizio
(Giuseppina Bianchessi)

Parere di regolarità contabile Favorevole



responsabile del Servizio
(Giuseppina Bianchessi)

Cremona, 23-01-2023

COMUNE DI CREMOSANO

Provincia di CREMONA

VERBALE N. 1 del 25/01/2023


PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229,
LEGGE N. 197/2022.**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Michele Polinelli



LEGATO LA DELIBERAZIONE GIUNTA C.
CONS. C.
N. 02 DEL 26-01-23
DEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CREMOSANO Provincia di Cremona		
25 GEN. 2023		
Prot. n.	2153
Cat.	2	Clas. 3 ... Fasc.

Il sottoscritto Dott Michele Polinelli, Revisore unico dei conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2022, esprime il seguente

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTI

- la proposta di delibera consiliare trasmessa in data 25/01/2023, da cui risulta che, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione, i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 23.755,60, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, euro 0,00 in quanto non sussistono somme riconducibili allo stralcio in oggetto.
- il parere in ordine alla regolarità tecnica emesso dal funzionario competente riportato nella bozza di deliberazione;
- il parere in ordine alla regolarità contabile emesso dal funzionario competente riportato nella bozza di deliberazione;

CONSIDERATI

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'art. 1 comma 775 della legge 197 del 2022, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 239, comma 1, lett. 2) punto 7) del D.lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione oggetto di esame.

Sottoscritto digitalmente

Dott Michele Polinelli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente MARCO FORNAROLI		Il Segretario Comunale GREGOLI AVV. MARCO
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

.....
31 GEN. 2023

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li,

31 GEN. 2023

La suesesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi



Il Segretario Comunale
GREGOLI AVV. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data _____

Cremosano li,

Il Segretario Comunale
GREGOLI AVV. MARCO